

## Art. 130

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'articolo era: "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione".